

Procedure e modalità di concessione dell'ospitalità temporanea in alloggi di proprietà comunale – art. 25 Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i. – art. 16 D.P.G.R. Piemonte 4 ottobre 2011 n. 12/R - D.G.C. n. 069 in data 20 febbraio 2012 integrata con D.G.C. n. 477 del 10/12/2012.

1. Sono equiparati, per ciò che concerne l'istituto dell'ospitalità, gli alloggi di proprietà comunali di Edilizia Sociale e quelli assegnati ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
2. I soggetti aventi diritto alla concessione dell'ospitalità temporanea di un anno sono:
 - ❑ coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a 18 anni;
 - ❑ convivente more uxorio, previa dichiarazione con atto di notorietà sia da parte dell'assegnatario, sia da parte del convivente;
 - ❑ figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il consenso;
 - ❑ figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
 - ❑ genitori a carico, qualora non abbiano altri figli anche nel paese di origine o di provenienza, che siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;
 - ❑ ascendenti di 2° grado (nonni), secondo la legislazione italiana, qualora non abbiano altri figli ovvero siano ultrasessantacinquenni e gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;
 - ❑ figli maggiorenni, qualora si verificano documentate situazioni in cui l'assegnatario di un alloggio di proprietà comunale, per età avanzata o per gravi motivi di salute e/o condizioni invalidanti ed in mancanza di altri componenti il nucleo familiare in grado di provvedervi, debba ricorrere all'assistenza continuativa;
 - ❑ *figli maggiorenni non invalidi (con eventualmente figli a carico) che presentano delle situazioni economiche/sociali tali da non poter essere socialmente ed economicamente indipendenti, previa attestazione dei competenti Servizi Sociali.*
3. In tutti i casi suddetti la concessione all'ospitalità è subordinata alla presentazione da parte dell'assegnatario richiedente l'ospitalità di certificato di conformità dei requisiti igienico-sanitari nonché idoneità abitativa dell'alloggio rilasciato dai competenti uffici comunali (Edilizia Privata, Via Tripoli 48 piano 4°) utilizzando i modelli presenti sul sito internet del Comune di Biella-Modulistica Edilizia Privata (*);
4. Qualora si tratti di cittadini extracomunitari, l'ospitalità può essere concessa se l'ospite è già legalmente soggiornante in Italia, quindi in regola con il permesso di soggiorno da presentarsi agli uffici;
5. Può essere rilasciata, ai sensi dell'art. 16, comma 7, del Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, dietro richiesta dell'assegnatario, un'ospitalità breve, per il periodo massimo di tre mesi, per motivi di salute, di studio, di lavoro o di pena;
6. Può essere concessa, ai sensi dell'art. 25 comma 3 della Legge 17 febbraio n. 3 l'ospitalità senza limiti temporali di persone che prestano assistenza, purché assunte con regolare contratto individuale di lavoro subordinato dall'assegnatario o da altro componente del nucleo richiedente; le persone che prestano assistenza non sono computate nella definizione numerica del nucleo, il loro ISEE non concorre alla formazione dell'ISEE del nucleo e non hanno diritto a divenire componenti stabili del nucleo ed a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio.

(*) Con riferimento alla normativa regionale in materia di concessione dell'ospitalità temporanea di soggetti non facenti parte del nucleo assegnatario originale, ed a seguito di sopravvenute modifiche delle disposizioni nonché riformulazione dell'art. 29 comma 3 lett. a) del T.U. di cui al D.Lvo 25/7/1998 n. 286 che ha soppresso il riferimento a parametri stabiliti dalle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, ai fini della verifica dell'idoneità dell'alloggio si potrà considerare idoneo un alloggio che corrisponda ai parametri generalmente stabiliti per tutta la cittadinanza, su tutto il territorio nazionale (Decreto 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità).